



## *Al Ministro dello Sviluppo Economico*

VISTA la legge 11 maggio 1999, n. 140, recante "*Norme in materia di attività produttive*";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*";

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni dall'articolo 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico*";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 novembre 2021 concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico e, in particolare, l'Allegato n. 2 che prevede, all'interno della "*Direzione generale per la riconversione industriale e le grandi filiere produttive*", la Divisione III "*Crisi di Impresa e riqualificazione del territorio*";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e, in particolare, l'articolo 7, comma 6, lettera c);

VISTO l'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*";

VISTO l'articolo 27, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "*Misure urgenti per la crescita del Paese*";

VISTO l'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, recante "*Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali*";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 18 dicembre 2007, che istituisce la Struttura di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per garantire, in forma di cooperazione interorganica tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, gli interventi sulle situazioni di crisi d'impresa al fine di contrastare il declino dell'apparato produttivo;



VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 9 marzo 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 8 aprile 2021 al n. 182, che prevede ulteriori disposizioni in materia di riorganizzazione, semplificazione e potenziamento della Struttura per la crisi d'impresa istituita presso il Ministero dello sviluppo economico con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in data 18 dicembre 2007;

VISTO, in particolare, l'articolo 4, comma 2, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 marzo 2021, che prevede la nomina di un Coordinatore della Struttura per la crisi d'impresa, con incarico rinnovabile di durata annuale, mediante decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

VISTA la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 23 agosto 2021;

VISTA la legge del 30 dicembre 2021, n. 234 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*" e, in particolare, l'articolo 1, commi 224-235, che ha previsto l'intervento della Struttura per le crisi di impresa per la verifica formale dei Piani di aziende che intendono procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 18 giugno 2021, con cui è stato conferito al dott. Luca Annibaletti l'incarico - di durata annuale e decorrente dalla data di registrazione dello stesso decreto da parte degli organi di controllo - di Coordinatore della Struttura per la crisi d'impresa;

VISTO il Contratto di prestazione di opera professionale stipulato ai sensi dell'articolo 2222 e ss. del codice civile, affidato ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il relativo decreto direttoriale di approvazione registrati dalla Corte dei Conti in data 17 settembre 2021 al n. 830 unitamente al sopracitato decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 18 giugno 2021;

CONSIDERATA la scadenza del contratto sopra citato in data 16 settembre 2022;



TENUTO CONTO del mutato contesto macroeconomico che ha determinato uno slittamento e aggravamento nella definizione di diverse crisi di impresa già all'attenzione del Ministero dello sviluppo economico;

CONSIDERATO che il Ministero dello sviluppo economico ha ravvisato la necessità, in via eccezionale e al fine di consentire il completamento dei lavori relativi ai tavoli di crisi attualmente pendenti, di prorogare l'incarico dell'attuale Coordinatore della Struttura per la crisi di impresa, anche in considerazione della specifica ed elevata professionalità non facilmente replicabile nella gestione delle crisi di impresa e di tutte le tematiche ad esse connesse;

VISTA la comunicazione con la quale, in data 1 settembre 2022, prot. DICA n.23799, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo, ha espresso, in riscontro alla richiesta trasmessa dal MiSE relativamente ai limiti recati in tema di nomine dalla circolare del Presidente del Consiglio dei ministri, prot.n. 6090 del 21 luglio 2022, il proprio nulla osta a procedere con la proroga dell'incarico al dott. Annibaletti;

TENUTO CONTO della strategicità di tali tavoli per il tessuto produttivo del paese;

RAVVISATA la necessità di garantirne la continuità della gestione e anche al fine di non disperdere il patrimonio informativo e relazionale accumulato dall'attuale Coordinatore della Struttura sui tavoli in corso, così come rilevato nella relazione del 25 luglio 2022 a firma dello stesso;

RITENUTO che appare congruo con le finalità sopra descritte contenere la proroga entro il termine di sei mesi;

VISTA la dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità di incarichi, di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*", prodotta dal dott. Luca Annibaletti in data 25 luglio 2022;

SENTITO il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che con nota del 9 settembre 2022 ha comunicato il proprio nulla osta;



## DECRETA

### Art. 1

#### *Proroga e durata dell'incarico*

1. È prorogato, a favore del dott. Luca Annibaletti, ai sensi dell'articolo 7, comma 6 lett. c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico, in scadenza il 16 settembre 2022, di Coordinatore della Struttura per le crisi d'impresa, conferito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 18 giugno 2021.
2. La proroga ha durata di sei mesi, a decorrere dal 17 settembre 2022, previa registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo.

### Art. 2

#### *Compenso*

1. Il compenso per l'espletamento dell'incarico è pari ad un corrispettivo lordo, onnicomprensivo, di euro 75.000,00 (euro settantacinquantamila/00), a valere sul capitolo 2246 (*"Spese relative alla struttura di cooperazione interorganica con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale"*), piano gestione 1.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.

Roma,

IL MINISTRO